



Protocollo di Legalità  
tra la

**PREFETTURA – U.T.G.  
di TRIESTE**

ed

**EZIT – Ente Zona Industriale  
di TRIESTE**

ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione  
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici  
di lavori, servizi e forniture



## **P R E M E S S O**

Che gli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

che si rende necessario in particolare assumere iniziative finalizzate a garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza dei lavoratori e ciò anche al fine di concorrere a favorire, attraverso un puntuale monitoraggio, che le infrastrutture della zona industriale di Trieste, di peculiare rilevanza ai fini dello sviluppo del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e non solo, vengano realizzate nel rispetto dei tempi previsti;

che per assicurare il pieno rispetto della legalità nel settore dei lavori pubblici di competenza dell'EZIT (Ente pubblico non economico con compiti di gestione e sviluppo della zona industriale di Trieste) è necessario dare corso ad un più intenso e sinergico rapporto di collaborazione interistituzionale che abbia come obiettivo il contrasto efficace dei tentativi di condizionamento e/o infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica allargata e partecipata;

che è intendimento della Prefettura – U.T.G. firmataria del presente Protocollo, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di intensificare i controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazione e/o condizionamento della malavita organizzata nel mercato del lavoro e degli appalti pubblici;

che le opere che l'EZIT deve realizzare nel comprensorio della zona industriale di Trieste, sul territorio dei Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle in provincia di Trieste, determinano per volume di investimento, complessità e durata dei lavori un rilevante impatto sul territorio di competenza della Prefettura – U.T.G. di Trieste;



che l'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 subordina la stipula dei contratti nonché l'autorizzazione dei subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, allorché superino un determinato valore, all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;

che a questi ultimi fini si rende opportuno concordare, in relazione ai contratti di appalto, limiti di valore inferiori a quelli normativamente previsti, ai fini del rilascio delle informazioni di cui al citato art. 10;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti interessati alla realizzazione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

## **RITENUTO**

che il Prefetto di Trieste e l'EZIT possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato mediante sottoscrizione del presente "Protocollo di Legalità" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare con il monitoraggio da attuarsi attraverso le approfondite informazioni che saranno fornite dalle Forze di Polizia.



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**la PREFETTURA - U.T.G. di Trieste**

rappresentata dal Prefetto  
*Alessandro GIACCHETTI*

e

**l'E.Z.I.T. Ente Zona Industriale di Trieste**

rappresentata dal Presidente  
*Dario BRUNI*

**sottoscrivono il presente accordo:**



## **ART. 1**

### *Clausole e condizioni di gara*

L'EZIT si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatrici, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

In tal senso, l'EZIT si impegna, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara di clausole e condizioni che potranno essere suggerite dalla Prefettura – U.T.G. che sottoscrive il presente Protocollo.

L'EZIT si impegna sin d'ora a prevedere negli atti di gara:

- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i numeri di iscrizione INPS, INAIL, Casse Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, nonché l'obbligo anche per le imprese subappaltatrici di comunicare tali dati;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di trasmettere l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti per l'impresa aggiudicataria dal presente Protocollo.

L'EZIT si impegna, altresì, ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria:

#### **Clausola n. 1**

*“La sottoscritta impresa elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal fatto che partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il concorrente dichiarante si trova in situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllante o come controllato.”*

#### **Clausola n. 2**

*“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese terze.”*

#### **Clausola n. 3**

*“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione,*



*intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari."*

#### **Clausola n. 4**

*"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante senza ritardo, e fino al completamento dell'opera, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché, di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare l'intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi ivi compresi quelli ritenuti "sensibili":*

- *trasporto di materiali a discarica;*
- *smaltimento rifiuti;*
- *fornitura e/o trasporto terra;*
- *acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;*
- *fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;*
- *fornitura e/o trasporto di conglomerato bitumoso;*
- *noli a freddo di macchinari;*
- *fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006;*
- *servizio di autotrasporto;*
- *"guardiania di cantiere".*

Nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva o ogni altra forma di illecita interferenza.

Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei contratti a valle, che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture - U.U.T.T.G. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252.

## **ART. 2**

### *Modalità di trasmissione degli atti di gara*

L'EZIT si impegna, con il presente accordo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, ad informare il Prefetto di Trieste, entro dieci giorni dalla data



della loro avvenuta pubblicazione, dei bandi di gara – e relative scadenze – e circa tutte le procedure di appalto di lavori di importo superiore a €**500.000,00** e di forniture e servizi di importo superiore ad €**50.000,00** che rientrano nelle competenze dell'EZIT stesso.

L'EZIT si impegna, altresì, a comunicare al Prefetto di Trieste gli elementi identificativi delle ditte partecipanti alle gare d'appalto degli importi di cui sopra, secondo la sotto indicata tempistica:

- alla scadenza della presentazione delle offerte in caso di procedura aperta;
- contestualmente alla spedizione delle lettere d'invito nei casi di procedura ristretta o procedura negoziata.

L'EZIT, ad aggiudicazione avvenuta, si impegna a comunicare tempestivamente al Prefetto di Trieste gli estremi dell'appaltatore ed ogni elemento relativo ai soggetti ai quali l'impresa aggiudicataria intende affidare eventuali subappalti, subcontratti, nolo, forniture o altri tipi di servizio.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli su indicati nonché contratti già in essere. Per consentire analisi e valutazioni e proposte da parte della Prefettura – U.T.G., l'EZIT si impegna, per gli appalti di importo inferiore, a effettuare una comunicazione negli stessi termini di cui al primo comma e, per i contratti già in essere, ad effettuare una comunicazione entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo.

Le modalità di trasmissione delle comunicazioni saranno definite con accordo successivo alla sottoscrizione del presente protocollo.

### **ART. 3**

#### *Revoca e risoluzione dal contratto*

A seguito dell'aggiudicazione, l'EZIT comunicherà al Prefetto di Trieste, per i contratti di cui in premessa, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura – U.T.G. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 252/1998, sugli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Protocollo emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'EZIT, a seguito della relativa informativa prefettizia, applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.



Nei casi di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture presi in considerazione nel presente paragrafo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione di una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni del certificato camerale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.P.R. 252/98.

In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà, comunque, richiesta l'esibizione della sopra richiamata dichiarazione anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.P.R. 252/98.

#### **ART. 4**

##### *Anomalie e ritardi nell'esecuzione*

L'EZIT si impegna a segnalare al Prefetto eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti. Lo stesso Ente si impegna a segnalare tutte le richieste di varianti in corso d'opera, ogni formulazione di riserve e di altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia, secondo le modalità di volta in volta concordate, dei provvedimenti eventualmente adottati per fronteggiare le medesime.

La Prefettura – U.T.G. si impegna ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo interforze e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

#### **ART. 5**

##### *Competenza del Responsabile Unico del Procedimento*

Tutti gli impegni e gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente protocollo da parte dell'EZIT saranno attuati dal Responsabile Unico del Procedimento dell'opera e saranno oggetto di monitoraggio del Servizio Tecnico di EZIT in accordo con il Gruppo Interforze sedente presso la Prefettura - U.T.G..





#### **ART. 6**

##### *Monitoraggio in caso di affidamento di concessioni di lavori pubblici*

Il presente accordo riguarda anche le opere che saranno realizzate mediante affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto; in tale evenienza potrà venir stipulato un apposito accordo integrativo al presente, in considerazione dell'entità e complessità dell'opera.

#### **ART. 7**

##### *Norma finale*

Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, di validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

Trieste, lunedì 17 settembre 2012

E.Z.I.T.  
Ente Zona Industriale di Trieste  
II PRESIDENTE  
*Dario Bruni*

Prefettura - U.T.G. di Trieste  
II PREFETTO  
*Alessandro GIACCHETTI*

---

ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO  
Annamaria CANCELLIERI